



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO l'articolo 185 del codice penale;
- VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 approvativo del codice di procedura penale ed, in particolare, gli articoli 74 e seguenti;
- VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991, n. 3;
- VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTO il D.P.Reg. n. 325/1^ S.G. del 22 ottobre 2014 di revoca degli incarichi di Assessore regionale, e relative preposizioni, e contestuale assunzione temporanea, da parte dello stesso Presidente della Regione, delle funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nella citata legge regionale n.19/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. n. 41/gab del 28 ottobre 2014, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con riferimento al procedimento penale n.7696/2011 R.G.N.R. e n. 2298/2012 R.G. G.I.P. a carico di Genovese Francantonio ed altri pendente presso il Tribunale di Messina, la cui udienza preliminare è fissata per il giorno 3 novembre 2014, fa presente di ritenere sussistente la necessità che la Regione siciliana si costituisca parte civile, nella considerazione che dagli atti processuali emergono comportamenti i quali, ove confermati in sede giurisdizionale, risulterebbero idonei a determinare un rilevante pregiudizio tanto per il decoro, quanto per il patrimonio dell'Amministrazione regionale, che vedrebbe lesa non solo le proprie finanze, ma anche la propria credibilità nei confronti degli utenti amministrati ed, altresì, in considerazione che la costituzione di parte civile nel procedimento in argomento si porrebbe in linea di continuità con altre azioni di tutela del medesimo tenore, relative al delicato settore della formazione professionale, nel quale gli enti gestori amministrano risorse pubbliche;
- VISTA la relazione del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale prot. n. 080292 del 23 ottobre 2014;
- CONSIDERATO sotto l'aspetto procedimentale che la costituzione di parte civile della Regione siciliana deve avvenire in base alle citate disposizioni processuali contenute negli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale;
- RITENUTO di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione siciliana nel

segue D.P. 625/CAB

procedimento penale n. 7696/2011 R.G.N.R. e n. 2298/2012 R.G. G.I.P. a carico di Genovese Francantonio ed altri pendente presso il Tribunale di Messina,

DECRETA

ART. 1

E' autorizzata la costituzione di parte civile della Regione siciliana nel procedimento penale n. 7696/2011 R.G.N.R. e n. 2298/2012 R.G. G.I.P. a carico di Genovese Francantonio ed altri pendente presso il Tribunale di Messina, nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice penale.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, li

30 OTT. 2014



IL PRESIDENTE
Rosario Crocetta